


*Regione Abruzzo*

Dipartimento di Salute e Welfare  
**Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e  
Sicurezza degli Alimenti**

**RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA  
SULL'AVVELENAMENTO ANIMALE NELLA REGIONE  
ABRUZZO**

Dr. *Giuseppe Bucciarelli*  
*Dirigente Veterinario*

**27 Settembre 2016**




## Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati OM 2016

**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

Dirigente Servizio di sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

REGIONE ABRUZZO



# PREMESSA




- ▶ La normativa ha individuato precisi compiti e responsabilità nella gestione e controllo del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti; tuttavia nel corso di diversi anni di vigenza delle ordinanze è stata riscontrata una disomogenea applicazione delle disposizioni previste.



# PREMESSA

- ▶ Le principali inadempienze riguardano i compiti delle autorità che non sempre adottano tempestivamente e puntualmente le misure stabilite dall'ordinanza. In particolare viene frequentemente disatteso l'obbligo di bonifica dell'area interessata e di intensificazione dell'attività di controllo.

# PREMESSA

- 
- ▶ un altro punto critico è rappresentato dai tempi di risposta da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.ZZ.SS.) sia per quanto riguarda gli esiti delle necroscopie che per la refertazione delle analisi di laboratorio eseguite sui campioni biologici. Infine si registra una carente attività di informazione rivolta alle Autorità competenti, ai veterinari libero professionisti e ai cittadini da cui deriva molto spesso la disapplicazione dell'ordinanza; a tal proposito si sottolinea che solo attraverso l'informazione capillare è possibile la creazione di un sistema di prevenzione e controllo, strumento indispensabile ai fini del contrasto e della repressione dei reati nonché per perseguire i colpevoli di tali crimini. L'individuazione dei responsabili del reato in questione e la loro condanna, non solo è un dovere derivante dall'ordinamento giuridico e dalla coscienza civile, ma rappresenta anche un efficace strumento deterrente.



# COMPITI E RESPONSABILITÀ

- ▶ Come previsto all'art. 3, il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che presenta sintomi di avvelenamento deve segnalare il caso alle Autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto sulla base di una sintomatologia conclamata. Per gli animali senza proprietario (animali selvatici e domestici), sono l'Ente gestore t.c. o il Sindaco responsabili.





# COMPITI E RESPONSABILITA'


- ▶ Si evidenzia che il medico veterinario, dopo aver visitato l'animale o averne constatato il decesso, sulla base dell'anamnesi e/o della sintomatologia osservata, emette o meno la diagnosi di sospetto avvelenamento. In caso di diagnosi di sospetto avvelenamento il veterinario deve, ai sensi dell'art. 4, darne comunicazione immediatamente al Sindaco e al Servizio veterinario della ASL fornendo tutte le informazioni necessarie riportate nei moduli di segnalazione di sospetto avvelenamento (Allegato 1 e Allegato 2 –sezione A e/o B dell'O.M. 2016)

# COMPITI E RESPONSABILITA'

- ▶ La ASL può autorizzare, in caso di decesso dell'animale per avvelenamento ( art. 5, comma 2) il Medico Veterinario LL.PP o il proprietario dell'animale ad inviare **DIRETTAMENTE** all'IZS la carcassa, i campioni biologici, nonché le esche o i bocconi sospetti.








# COMPITI E RESPONSABILITÀ

- ▶ Nel caso in cui il recupero e l'invio all'I.Z.S. avvenga ad opera di altre Autorità competenti (Corpo Forestale dello Stato, Polizia municipale, Forze di polizia ecc.) il Servizio veterinario ufficiale deve esserne informato.
- ▶ Per i campioni conferiti dagli organi di polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di polizia giudiziaria richiedenti. (art. 6, comma 5)

# COMPITI E RESPONSABILITÀ




Si ritiene indispensabile precisare che, nel caso in cui l'animale non sia deceduto, il medico veterinario che lo ha in cura provvede ad inviare al laboratorio le matrici (vomito, contenuto gastrico ecc.) sulle quali ritiene debbano essere eseguiti gli esami analitici. analoga procedura deve essere adottata qualora si riscontrino uno o più animali con sintomatologia clinica riferibile ad avvelenamento anche in assenza di decesso o siano rinvenuti sul territorio esche o bocconi sospetti.



# COMPITI E RESPONSABILITÀ

- ▶ Per quanto riguarda l'I.Z.S. si evidenzia che, una volta pervenuto il campione da analizzare come previsto nell'art. 6, devono eseguire tempestivamente (max. 48h) la necropsia sull'animale deceduto e tutte le opportune analisi. Si sottolinea che le analisi di laboratorio devono essere effettuate entro 30 giorni e gli esiti, sia della necropsia che degli esami effettuati, devono essere trasmessi al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario ufficiale, al Sindaco e, in caso di conferma del sospetto, anche all'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica).

# COMPITI E RESPONSABILITÀ



- ▶ Se il campione è costituito solo da esche o bocconi sospetti presso l'I.Z.S., prima degli esami di laboratorio, deve essere eseguito un esame ispettivo al fine di evidenziare, già in prima istanza, la presenza di materiali nocivi (ad esempio frammenti di vetro, chiodi, pezzi di plastica, etc.). In caso di riscontro positivo sui campioni, l'I.Z.S. provvede a darne immediata comunicazione.




# COMPITI E RESPONSABILITÀ

- ▶ **Il Sindaco** ai sensi dell'art. 7, comma 1 dell'ordinanza, ricevuta la segnalazione deve dare immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine, da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti, al fine di prevenire l'avvelenamento di ulteriori animali e rischi per la salute pubblica e l'ambiente. Inoltre, in caso di accertata violazione dell'art.1 deve provvedere ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata; in particolare, entro le 48 ore successive, deve individuare le modalità di bonifica, circoscrivere l'area con apposita cartellonistica e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.





# COMPITI E RESPONSABILITA'

- ▶ È opportuno, inoltre, ribadire che le ditte specializzate di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza, oltre a mettere in atto tutte le misure previste, al termine delle operazioni di derattizzazione/disinfestazione devono provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse degli animali infestanti (topi, ratti ecc.).
- 






# CONCLUSIONI

Potenziare la collaborazione tra tutti gli attori per migliorare l'efficacia degli interventi;

Istituire il tavolo dal Prefetto,

Effettuare indagini epidemiologiche rapide ed accurate,



GRAZIE PER L'ATTENZIONE